

QUESTIONE AMBIENTE

Itinerari giuridici per l'impresa

Volume I



a cura di
Paola Lucarelli e Armando Santoni

Prefazione di
Mario Libertini


**Pacini
Giuridica**

QUESTIONE AMBIENTE

Itinerari giuridici per l'impresa

Volume I

a cura di

Paola Lucarelli e Armando Santoni

Prefazione di

Mario Libertini

Il Volume è stato realizzato nell'ambito del Partenariato esteso RETURN (PE3) (multi-Risk sciEnce for resilienT commU-nities undeR a changiNg climate). Ruolo Unifi: Partecipazione Hub, Leader Spoke TS3 Communities' resilience to risks, social, economic, legal and cultural dimensions. Responsabile Scientifico Unifi: Fabio Castelli.
La pubblicazione del Volume si avvale dei fondi di ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Eccellenza dell'Uni-versità degli Studi di Firenze.

© Copyright 2024 by Pacini Editore Srl

ISBN 978-88-3379-738-0

Realizzazione editoriale



Via A. Gherardesca
56121 Pisa

Responsabile di redazione
Gloria Giacomelli

Fotolito e Stampa

IGP Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume /fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

*Questo è un altro aspetto rasserenante della natura:
la sua immensa bellezza è lì per tutti.
Nessuno può pensare di portarsi a casa un'alba o un tramonto.*

TIZIANO TERZANI, *Un altro giro di giostra*, 2004

Indice

Prefazione di <i>Mario Libertini</i>	pag XIII
--	----------

PARTE PRIMA

Rischio e prevenzione del danno ambientale: impresa e contratto

Capitolo 1

Sostenibilità e benessere: un'endiadi ancora da esplorare nella realtà dell'impresa	» 3
---	-----

Paola Lucarelli

1. Ambiente e diritto: una promettente occasione di trans-disciplinarietà. » 3
2. Le categorie dell'impresa in relazione alla sostenibilità e al benessere sociale: innovazione o aggiornamento? » 5
3. L'esigenza di una scienza giuridica avveduta e matura: oltre la categoria classica, una questione di fiducia nell'epoca della complessità. » 11
4. Cambiamento climatico, ambiente e impresa: un primo quadro giuridico. » 15

Capitolo 2

Assicurabilità e indennizzabilità dei rischi catastrofali ambientali	» 19
--	------

Sara Landini

1. Il problema dell'assicurabilità dei rischi catastrofali..... » 19
2. Lo stato della normativa » 20
3. Criticità del settore: Le risposte del mercato assicurativo e finanziario: polizze parametriche e cat bonds » 25

Capitolo 3

Contratto di impresa e prevenzione del danno ambientale..... »	31
--	----

Emanuele De Napoli

1. Premesse – Il ruolo della sostenibilità nella contrattazione d'impresa » 31
2. L'attività d'impresa e il danno ambientale » 33
3. I contratti d'impresa alla luce dei principi ESG » 35
4. Prevenzione del danno ambientale nella contrattazione d'impresa – La via della responsabilizzazione..... » 37
5. Contratti commerciali di durata – azione e prevenzione per la sostenibilità » 39
6. Il monitoraggio preventivo e gli strumenti di controllo negoziato condiviso » 43

Capitolo 4

Itinerari per il monitoraggio consensuale del rapporto contrattuale: la mediazione (e la facilitazione) del conflitto ambientale, tra esperimenti e proposte, un sistema non ancora completo..... »	45
---	----

Lorenzo Tomassini

1. Emergenza ambientale e ruolo del contratto » 45

2. La gestione consensuale del conflitto ambientale: la mediazione	»	49
3. La strada ancora da tracciare, tra esperimenti e proposte: la facilitazione ambientale e il D.d.L. 1630/2019	»	54
Capitolo 5		
I contratti di <i>Green Public Procurement</i>	»	59
<i>Ilaria Baisi</i>		
1. Origini e sviluppo del <i>Green Public Procurement</i> nell'ordinamento eurounitario	»	59
2. L'implementazione del <i>Green Public Procurement</i> nell'ordinamento nazionale	»	65
PARTE SECONDA		
Rischio e prevenzione del danno ambientale: impresa e organizzazione		
Capitolo 6		
La sostenibilità ambientale delle politiche digitali	»	75
<i>Federica Camisa - Erik Longo</i>		
1. Introduzione	»	75
2. Implicazioni del digitale sull'ambiente	»	78
3. Bilanciare i costi e i benefici: verso un 'digitale sostenibile' anche nell'interesse delle future generazioni	»	79
4. Alla ricerca di un equilibrio nel rapporto tra ambiente e tecnologia	»	81
4.1. Nella disciplina europea.		82
4.2. Nella disciplina nazionale.		86
5. Considerazioni conclusive	»	89
Capitolo 7		
Monitoraggio del cambiamento climatico e nuove tecnologie	»	91
<i>Gabriele Redigonda</i>		
1. Cambiamento climatico in prospettiva internazionalistica	»	91
2. Fonti, principi e disciplina: un sistema normativo in evoluzione	»	93
3. Nozione e meccanismi di monitoraggio	»	100
4. Ruolo (e benefici) dell'utilizzo di nuove tecnologie nei meccanismi di monitoraggio	»	101
5. Considerazioni conclusive al confine tra diritto e tecnica	»	104
Capitolo 8		
Adeguatezza degli assetti organizzativi d'impresa e gestione del rischio ambientale	»	107
<i>Armando Santoni</i>		
1. Introduzione	»	107
2. Modelli idonei e assetti organizzativi adeguati	»	109
3. Principio di adeguatezza e gestione del rischio ambientale	»	112
4. Discrezionalità gestoria nella costruzione degli assetti e rilevanza dell'autodisciplina	»	115
5. Conclusioni	»	118

Capitolo 9

Rischio ambientale e obbligo di diligenza nell'agire amministrativo..... »	121
--	-----

Diletta Lenzi

1. Considerazioni introduttive..... »	121
2. Il quadro normativo internazionale: le indicazioni dell'OCSE..... »	123
2.1. La revisione dei "Principi di governo societario" OCSE.....	123
2.2. Le linee guida sul dovere di diligenza per le imprese multinazionali.....	126
3. Il quadro normativo eurounitario..... »	126
3.1. La rendicontazione di sostenibilità.....	126
3.2. La direttiva sulla <i>corporate sustainability due diligence</i>	128
4. Il "successo sostenibile" nel codice di <i>corporate governance</i> »	131
5. Il dovere di "diligenza ambientale" degli amministratori..... »	132

Capitolo 10

Il ruolo della finanza nel quadro normativo europeo sullo sviluppo sostenibile..... »	137
---	-----

Elisa Verdelli

1. La finanza sostenibile tra narrazione e realtà. Profili introduttivi..... »	137
2. Dalla finanza etica all'integrazione dei fattori ESG nell'industria finanziaria: proliferazione dei termini e necessità di una maggiore standardizzazione..... »	141
3. La finanza sostenibile come progetto normativo: gli obiettivi della strategia europea..... »	147

Capitolo 11

Sostenibilità e crisi dell'impresa..... »	153
---	-----

Ilaria Forestieri

1. Premessa.....	153
2. Sostenibilità ambientale e crisi dell'impresa: un binomio possibile?.....	157
3. Il quadro normativo: in Italia.....	159
3.1. ...e nell'Unione Europea.....	160
4. Il problema del conflitto tra creditori e stakeholders nella regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'impresa.....	162
5. Dall'antagonismo al dialogo nella composizione negoziata per la soluzione della crisi dell'impresa.....	164
6. Conclusioni.....	166

Capitolo 12

Prevenzione mediante organizzazione del rischio-reato in materia ambientale..... »	167
--	-----

Davide Bianchi

1. Premessa..... »	167
2. La prevenzione penale "individuale": l'organizzazione prevenzionistica come do- vere <i>de facto</i> »	168
3. La prevenzione penale "corporativa": l'organizzazione prevenzionistica come do- vere <i>de iure</i> »	175
4. La prevenzione "reattiva": co-regolazione prevenzionistica <i>ex post</i> (cenni e rinvio)... »	180

Capitolo 13

Transizione ecologica e strumenti fiscali..... »	183
--	-----

Stefano Dorigo

1. La fiscalità al servizio della tutela ambientale: uno sguardo d'insieme..... »	183
2. L'approccio tradizionale: la tassazione come "sanzione impropria" per chi inquina..... »	186
3. Fiscalità di vantaggio e transizione ecologica..... »	189
4. <i>Segue</i> : Agevolazioni ambientali e dovere di concorrere alle spese pubbliche »	192
5. Considerazioni conclusive »	198

PARTE TERZA

Danno e responsabilità

Capitolo 14

La conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale: prospettive in tema di responsabilità »	201
---	-----

Ettore M. Lombardi

1. Il "patrimonio naturale" nello spettro delle fonti internazionali, europee e interne: di un intenso sforzo di salvaguardia e tutela dei beni ambientali »	201
2. I danni al patrimonio naturale come fattore di impatto socio-economico negativo . »	209
3. Il danno da inquinamento ambientale e le modalità privatistiche per affrontarlo: la responsabilità da danno al patrimonio ambientale e la funzione del diritto civile »	215

Capitolo 15

Sostenibilità e nuove prospettive di tutela nel contesto delle catene globali del valore »	225
--	-----

Francesca Degl'Innocenti

1. Canoni di sostenibilità nelle catene globali di valore »	225
2. Verso un sistema di <i>hard law</i> : la direttiva sulla <i>Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD)</i> »	232
3. Responsabilità delle imprese nella <i>value chain</i> . Considerazioni a margine della normativa europea..... »	237

Capitolo 16

Soggettività e tutele »	243
-------------------------------	-----

Marco Rizzuti

1. Soggettività delle entità naturali..... »	243
2. Soggettività delle generazioni future »	248

Capitolo 17

L'interesse ambientale del consumatore tra consapevolezza, rischi e rimedi »	253
--	-----

Chiara Sartoris

1. Scelte di consumo tra cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente..... »	253
2. Il ruolo dell'informazione come strumento di tutela per il consumatore »	257
3. Il rischio del <i>greenwashing</i> : quali rimedi? »	261
4. Consumatore consapevole, consumatore responsabile..... »	267

Capitolo 18

Il contenzioso da cambiamento climatico tra questioni di legittimazione e di merito	»	269
---	---	-----

Lucilla Galanti

1. Cambiamento climatico e categorie processuali	»	269
2. Chi può agire a tutela del cambiamento climatico (e di quale bene)?	»	270
3. Legittimazione e corti sovranazionali: i casi portati alla CGUE.....	»	273
4. Segue: e davanti alla CEDU	»	276
5. Legittimazione passiva, oggetto della domanda e onere della prova	»	278
6. Possibile una tutela del clima in quanto tale?	»	281

Capitolo 19

Gli istituti riparatori nel diritto penale dell'ambiente	»	283
--	---	-----

Federica Helferich

1. Premessa. L'incentivo alla riparazione dell'offesa nel diritto penale italiano: coordinate sistemiche	»	283
2. Ambiente e diritto penale: linee evolutive di un rapporto di tutela in cerca di effettività	»	285
3. Il rapporto virtuoso tra paradigma riparatorio e tutela dell'ambiente: il "premio" della pena degradata, diminuita o rimodulata.....	»	291

PARTE QUARTA

Appendice

Glossario	»	301
-----------------	---	-----

a cura delle Autrici e degli Autori

Gli Autori.....	»	313
-----------------	---	-----

Itinerari per il monitoraggio consensuale del rapporto contrattuale: la mediazione (e la facilitazione) del conflitto ambientale, tra esperimenti e proposte, un sistema non ancora completo

Lorenzo Tomassini

SOMMARIO: 1. Emergenza ambientale e ruolo del contratto. – 2. La gestione consensuale del conflitto ambientale: la mediazione. – 3. La strada ancora da tracciare, tra esperimenti e proposte: la facilitazione ambientale e il D.d.L. 1630/2019.

1. Emergenza ambientale e ruolo del contratto.

Gli effetti dell'emergenza ambientale si stanno dimostrando in tutta la loro gravità, facendo emergere un contesto eccezionale che richiede un profondo ripensamento della società e del sistema economico, sostanzialmente inadeguato di fronte alla fragilità degli equilibri che regolano il rapporto tra uomo e natura. Viene messo in dubbio il modello di crescita continua, che ha contraddistinto le economie occidentali di tutto il secolo scorso. Chiedendone il rallentamento, oppure, il suo riequilibrio in modo compatibile ai limiti biologici ed ecologici del pianeta, aspirando ad un nuovo obiettivo, quello dello *sviluppo sostenibile*¹. Tale espressione attualmente contrassegna un fine diffuso nell'agire di imprese, associazioni e istituzioni, nazionali ed internazionali, che si auspica possa costituire un'opportunità per un nuovo tipo di progresso produttivo e ripresa economica². Così, per far fronte alla limitatezza ed inadeguata distribuzione delle risorse del pianeta, si ricercano nuove esperienze e percorsi che siano in grado di massimizzare il benefico comune, non compromettendo con il godimento individuale l'aspettativa dei terzi verso l'utilizzo dei beni

¹ V. CONTE, *L'impresa responsabile*, Milano, 2018, p. 177. Cfr. LATOUCHE, *Breve storia della decrescita. Origine, obiettivi, malintesi e futuro*, Torino, 2021, vedi anche GALIMBERTI, *I miti del nostro tempo*, Milano, 2009, pp. 279 ss. e LATOUR, *La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico*, Milano, 2020. Cfr. SACHS, *From millennium development goals to sustainable development goals*, in *The Lancet*, Amsterdam (NL), 2012, vol. 379, pp. 2206 ss.

² V. ROSSI, *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, in *Riv. Quadr. di Dir. dell'Ambiente*, Torino, 2020, n. 1/2020, p. 10. In questa direzione, il passo internazionale è stato tracciato dall'intervento delle Nazioni Unite, che hanno fissato i 17 *Sustainable Development Goals* dell'Agenda 2030, un sistema di obiettivi a cui ambire per poter realizzare un futuro realmente sostenibile: v. United Nations, *Sustainable Development*, in <https://sdgs.un.org/goals>, 18 novembre 2023.

naturali³. Un'attenzione che si estende secondo direttrici sia *intergenerazionali* che *intragenerazionali*, tutelando tanto coloro che ne beneficeranno nel futuro, quanto anche chi, già nel presente, non ne ha pieno accesso⁴.

In tale quadro di conflitto – tra la casa comune ed i suoi inquilini – il diritto trova un importante campo d'azione, rivestendo nel confronto con le scienze ambientali, la tecnica e l'economica, un ruolo tutt'altro che ancillare, venendo interpellato per individuare nuovi equilibri e definire soluzioni adeguate⁵. Queste, si ritrovano nella dimensione dell'*autonomia* e dell'*autodeterminazione* negoziale e regolamentare, che nella crisi tra sistema naturale e crescita economica diventa la ricerca di uno spazio che appartiene ai singoli individui ed in cui confluiscono, si esprimono liberamente, i loro interessi e valori⁶. Facendo così emergere una particolarità preziosa, che è dialogo tra i territori e chi li abita, uomo e pianeta, perciò resilienza delle comunità per fronteggiare l'emergenza climatica.

Lo strumento in grado di dare risposta a queste necessità è il contratto, che nel contesto attuale ben si presta, con la sua struttura, ad una funzione non unicamente di scambio, ma anche di “*gestione e godimento delle risorse natura-*

³ Un principio, così definito ed inquadrato, già dal “*Brundtland Report*”: BRUNDTLAND: *Report of the world commission on environment and development: our common future*, United Nations General Assembly Document A/42/427, 1987. I principi qui definiti hanno poi segnato nel 1992 il contenuto della “*Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo*”, con cui la Conferenza delle Nazioni Unite ha fissato i diritti e gli obblighi delle nazioni per uno sviluppo sostenibile, ripresi successivamente, nel 1998, anche dalla Convenzione di Aarhus, introdotta in UE con la Decisione n. 2005/370/CE. Nell'ordinamento italiano tali principi hanno poi trovato collocazione nell'art. 3 quater del D. Lgs. n. 88/2023 c.d. “*Codice dell'Ambiente*”, giungendo ad ottenere rilevanza costituzionale negli artt. 9 e 41 Cost., introdotti dalla L. Cost. n. 1/2022 dell'11 febbraio 2022: cfr. CAPO, *Libertà di iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giustizia Civile*, Milano, 2023, n. 1, p. 83.

⁴ V. SCOVAZZI, *La dimensione temporale del diritto internazionale dell'ambiente: i diritti delle generazioni future*, in *Riv. Giur. dell'Ambiente*, Napoli 2023, n. 1/2023, p. 217-238. Cfr. FRACCHIA, VERNILE, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, in *Le Regioni*, Bologna, 2022, n. 1/2022, 19. Anche WEISS, *In fairness to future generations and sustainable development*, in *American University International Law Review*, Washington DC (USA), 1992, VIII, n. 1, p. 19-26. Tali principi hanno segnato anche l'importante sentenza della Corte Suprema delle Filippine, *Oposa v. Factoran* (1993), G.R. n. 101083, 30 luglio 1993 (menzionata in questo volume anche da RIZZUTI a pagina 249), un significativo *leading-case* che ha contribuito a dare tutela giudiziale all'aspettativa delle generazioni future verso i beni del pianeta, a riguardo v. AMPARO et al., *Environmental restorative justice in the Philippines: the innovations and unfinished business in waterways rehabilitation*, in Pali, Forsyth e Tepper (a cura di) *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, Londra (UK), 2022, pp. 477 ss. V. anche il contributo di RIZZUTI, in questo volume, 250-251, inoltre, si menziona anche un recente caso analogo, Duarte Agostinho e a.c. Portugal e a., trattato in questo volume da GALANTI, 276.

⁵ V. IRTI, *Il diritto e la crisi*, in *Riv. Soc.*, Milano, 2022, n. 5-6, p. 1068-1069. Cfr. in questo volume, LUCARELLI, 3 e 4.

⁶ Ivi, p. 1071. Si veda anche l'esperienza dei codici di *corporate governance*, inquadrata in CONTE, *op. cit.*, p. 100.

li”⁷. Quindi, attenta agli interessi dell’avvenire, realizzando una mediazione tra realtà economica e valori sociali, che ne caratterizza il ruolo sia organizzativo che allocativo⁸. Tali cambiamenti si esprimono bene, in particolare, nei contratti commerciali di durata, qualificati dalla natura periodica o ripetuta della prestazione e che nella dimensione dell’impresa permettono l’organizzazione dell’attività produttiva nel tempo⁹. Così può essere regolato anche il rapporto tra economia ed ambiente, tenendo in considerazione il panorama *degli stakeholders* che orbitano intorno a tale relazione, specialmente laddove essi rappresentino le comunità che vivono il territorio in cui si spiega l’attività propria dell’impresa¹⁰.

In siffatto spazio di autonomia negoziale si può costruire un sistema di rimedi e tutele efficace, in particolare, per fronteggiare l’eccezionalità del danno ambientale, che oltre a costituire la lesione di un valore comune e condiviso tra i consociati, rappresenta anche un’offesa - spesso insanabile - verso un bene con una sua separata personalità¹¹. In questo modo può rimediarsi all’inadeguatezza di un intervento eterodeterminato, giudiziale o arbitrale, che non coinvolge attivamente coloro che vivono la lesione e manca, inoltre, di ristabilire il legame tra luogo danneggiato e la società che lo abita¹². Assenze che se non adeguatamente gestite possono portare a fratture nel tessuto sociale, tali da determinare

⁷ PERSIA, *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”*, in *Riv. Quadr. Dir. dell’Ambiente*, Torino, 2018, n. 1/2018, p. 10. V. anche DEGL’INNOCENTI, in questo volume, 242.

⁸ V. MENGONI, *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 156. Cfr. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell’officina dell’interprete*, in *Politica del Diritto*, Bologna, 2018, p. 11 e 12. Anche PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in Pennasilico (a cura di), *Contratto e Ambiente. L’analisi ‘ecologica’ del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 324.

⁹ V. LUCARELLI, RISTORI, *I contratti commerciali di durata. Crisi di cooperazione e governo del cambiamento*, Milanofiori Assago (MI), 2016, p. 5. Cfr. PISU, *L’adeguamento dei contratti tra ius variandi e rinegoziazione*, Napoli, 2017, p. 27.

¹⁰ Riflessioni che si legano al tema della *Corporate Social Responsibility*, ossia l’attenzione che deve prestare l’impresa (specie di grandi dimensioni) alla società nella quale opera, garantendo una creazione di valore nel lungo termine, principio inquadrato già dal c.d. *Libro Verde* della Commissione UE “*promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*” e ben definito anche nel Codice di *Corporate Governance* all’art. 1. Cfr. U. TOMBARI, *Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Social Governance (ESG) e scopo della società*, in *Riv. dir. comm.*, Padova, 2021, anno CXIX n. 2, p. 228. Vedi anche SPEZIALE, *Il nuovo paradigma dell’impresa sostenibile*, in *Contratto e Impresa*, Padova, 2022, n. 3/2022, p. 754. V. in questa pubblicazione quanto scritto da LUCARELLI, 7 e ss.

¹¹ Un bene, quello ambientale, definito anche come “*immateriale ed unitario*” dalla Sent. Corte Cost. n. 126/2016, del 1° giugno 2016. Cfr. SALANITRO, *Danno ambientale (interessi collettivi e individuali)*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, Napoli, 2018, p. 445.

¹² V. DALLA BONTÀ, *Conflitto e lite ambientale. Una definizione difficile. Mediazione e processo (civile) a confronto*, in *Riv. Giur. Amb.*, Napoli, 2021, vol. 1. N. 1, pp. 403 ss. Sulle potenzialità di una giustizia consensuale e autonoma, contrapposta a quella eteronoma, cfr. LUISO, *La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, Milano, 2004, anno LVIII n. 4, p. 1202, vedi anche LUCARELLI, *Mediazione dei conflitti: una spinta generosa verso il cambiamento*, in *Giustizia consensuale*, Napoli, 2021, vol. 1 n.1, pp. 15 ss.

un senso di diffidenza e sfiducia radicato nella comunità, che può manifestarsi nei c.d. *conflitti di prossimità*, talvolta menzionati con il termine c.d. NIMBY (*Not In My Back Yard*), NIABY (*Not in Anybody's Back Yard*) e BANANA (*Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything*)¹³.

Tuttavia, laddove sopraggiunga tardivamente, anche l'adozione di un approccio consensuale e partecipato può non essere sufficiente, perciò è necessario individuare itinerari di monitoraggio progressivo del rapporto in grado di prevenire la crisi. Questi possono esserci suggeriti dalla “*democrazia degli abitanti*”¹⁴, i percorsi di partecipazione attiva delle comunità di un territorio, che permettono di valorizzarlo nei suoi valori paesaggistici e biologici, aiutando amministrazioni ed imprese ad intervenire efficacemente, evitando successive crisi in grado di compromettere gli investimenti¹⁵. Una potenzialità strategica, che potrebbe seriamente contribuire a progettare opere o interventi economici e produttivi misurati sulla concreta realtà locale, ma che si dimostra, già da tempo¹⁶, inadeguatamente attuata¹⁷.

¹³ Cfr. OCCHILUPO, PALUMBO, SESTITO, *Le scelte di localizzazione delle opere pubbliche: il fenomeno Nimby*, in Balassone e Casadio (a cura di), *Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione*, Banca D'Italia, Roma, 2011. Anche DINI, *I conflitti ambientali: caratteristiche fondamentali ed origine*, in Musselli (a cura di), *La gestione dei conflitti ambientali*, Napoli, 2019, p. 12 e 13.

¹⁴ PROFUMI, *L'economia circolare deve avere relazioni con i luoghi*, intervista a Giovanni Allegretti pubbl. in “EconomiaCircolare.com”, <https://economiecircolare.com/intervista-allegretti-democrazia-covid/>, 19 novembre 2023. Cfr. AVERARDI, *Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, Milano, 2015, n. 4/2015, pp. 1213 ss.; Tali esperienze sono state meglio comprese nell'esperienza statunitense, nella quale la partecipazione attiva dei cittadini alla pianificazione dell'intervento pubblico risale già al “*The Standard City Planning Enabling Act*” del 1928, trovando poi, successivamente, importanti e già maturi esempi nello “*Housing Act*” del 1949 e nei lavori per la “*National Defense and Interstate Highways Act*” del 1956, con cui la partecipazione pubblica delle comunità locale “*emerged from federal government efforts to temper expert-based public actions with democratic voice, while providing little recourse for citizens to do more than providing comment*”, così ELLIOTT, KAUFMAN, *Enhancing environmental quality and sustainability through negotiation and conflict management: research into systems dynamics and practices*, in *Negotiation and conflict management research*, Hoboken (USA), 2016, vol. 9, n. 3, p. 201. A riguardo, per menzionare un'interessante e recentissimo esempio nel territorio italiano, si veda l'assemblea popolare di “Firenze per il clima”, che si è riunita per la prima volta lo scorso 23 novembre 2023: v. Comunicato stampa del Comune di Firenze, *Nasce 'Firenze per il clima', il percorso partecipativo per coinvolgere tutta la città nella transizione ecologica*, in <https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/nasce-firenze-il-clima-il-percorso-partecipativo-coinvolgere-tutta-la-citta-nella>, 2023, 28 novembre 2023.

¹⁵ Percorsi che trovano disciplina anche nella normativa regionale, come per la L. Regionale Toscana n. 46/2013 “*Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*”, ma che si possono ritrovare anche nei contratti d'investimento promossi da istituzioni internazionali quali la Banca Mondiale, v. THE WORLD BANK, *Environmental and social framework*, International Bank for Reconstruction and development, Washington DC (USA), 2017, 10.

¹⁶ Cfr. NIGRO, *Il nodo della partecipazione*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, Milano, 1980, p. 225.

¹⁷ V. GIAMPIETRO, *Prospettive future sulla comunicazione, partecipazione e mediazione*, in Giam-

L'intenzione di questo contributo, pertanto, è ripercorrere alcuni istituti per la gestione alternativa e consensuale del conflitto ambientale. Valutandone potenzialità e mancanze. Per cercare di comprendere il perché, sebbene questi costituiscano una valida alternativa alla gestione eteronoma del conflitto, restano ancora da definire ed integrare efficacemente.

2. La gestione consensuale del conflitto ambientale: la mediazione.

Negli obiettivi del processo globale per lo sviluppo sostenibile, detti *sustainable development goals* (SDGs), rientra anche il progresso della giustizia collaborativa¹⁸, ossia una tutela in grado di preservare una relazione “amichevole e sostenibile”¹⁹ tra le parti. Gli istituti che permettono di raggiungere tale obiettivo ricadono nel sistema degli strumenti di *Alternative Dispute Resolution* (ADR), quei percorsi di gestione del conflitto che sebbene agiscano secondo principi differenti rispetto alla giustizia ordinaria, permettono comunque di garantire un risultato dall'efficacia equivalente e dunque, effettivamente alternativo²⁰. Tra questi, gli istituti della mediazione e della conciliazione, si collocano, inoltre, tra gli *strumenti autonomi*, quindi quelli in cui sono “*gli stessi destinatari delle regole di condotta ad individuarle in modo per loro vincolante [...] attraverso un atto negoziale, più precisamente un contratto*”²¹. Un approccio che viene dalla consapevolezza per cui “*coloro che hanno creato il problema e che lo vivono sono, meglio di altri, in condizione di trovare la soluzione più saggia*”²².

Nello specifico, la mediazione, è quella “*attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ri-*

pietro (a cura di), *Conflitti ambientali: mediazione, transazione e accordi*, Milano, 2018, p. 34. Tale mancanza si rileva, purtroppo, anche negli interventi realizzati in seno al PNRR, un'occasione mancata per implementare la partecipazione pubblica, v. PROFUMI, *Il PNRR continua a ignorare la democrazia di prossimità*, intervista al filosofo Prof. Stefano Petrucciani, professore ordinario di Filosofia Politica, Università “La Sapienza”, in “EconomiaCircolare.com”, <https://economiecircolare.com/intervista-petrucciani-pnrr-assenza-partecipazione-crisi-political/>, 19 novembre 2023.

¹⁸ Goal n. 16, *Sustainable Development Goals*, United Nations, in <https://sdgs.un.org/goals/goal16>: Cfr. OCCORSIO, *Sostenibilità: la mediazione e gli indicatori ESG*, in *Mediares*, Padova, 2022, n. 2/2022, pp. 67 ss.; Vedi anche, CALABRESI, *ADR e giustizia sostenibile*, in *La Mediazione*, anno XI n. 28, 2023, p. 12. Anche l'ICC ha definito, in un report, l'importanza della mediazione per la gestione dei conflitti conseguenti alla crisi climatica: v. ICC COMMISSION REPORT, *Resolving climate change related disputes through arbitration and ADR*, International Chamber of Commerce (ICC), Parigi (FR), 2019.

¹⁹ Considerando 6, Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

²⁰ Come spiega LUISSO, *op. cit.*, p. 1202. Cfr. ROCCO, SANTI, *La conciliazione. Profili teorici ed analisi degli aspetti normativi e procedurali del metodo conciliativo*, Milano, 2003, p. 263 e SANTAGADA, *La Mediazione*, Torino, 2012, p. 162.

²¹ *Ibid.*

²² MARTELLO, *Una giustizia alta e altra. La mediazione nella nostra vita e nei tribunali*, Milano, 2022, 71.

cerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia”²³. Quindi, un istituto finalizzato alla gestione del conflitto, che si caratterizza, in particolare, oltre che per la ricerca di un’intesa condivisa, per l’intervento di un terzo esperto nel dialogo e nel confronto, in grado di comporre gli interessi delle parti frammentati dall’attrito tra le loro avverse posizioni. Questo, intervenendo, permette alle stesse di aprirsi, confrontarsi ed ascoltarsi attivamente, stimolando una reazione – metaforicamente, come farebbe un “catalizzatore”²⁴ – in grado di condurre consensualmente alla gestione del conflitto. Ciò è possibile passando per un’autoriflessione, guidata, sulla “*natura della crisi e delle sue cause*”²⁵, funzionale ad acquisire quella consapevolezza necessaria per riconoscere ed assumersi le reciproche e contrapposte responsabilità, passaggio imprescindibile per costruire una soluzione in un regime di autodeterminazione²⁶.

Di fronte alla natura del conflitto ambientale, che presenta ricadute di carattere sociale che coinvolgono un insieme di interessi ampio ed eterogeneo, riferiti ad individui e realtà altrettanto diversi, l’istituto in esame può dimostrarsi efficace, specialmente, per condurre ad “*una lettura relazione dei conflitti, che soprattutto in ambito ambientale, possono determinare la rottura dei legami sociali presenti in una comunità*”²⁷. Ciò può aiutare a fronteggiare la complessità di crisi che si presentano di dimensioni variabili e talvolta, inserite in contesti entro cui è tutt’altro che immediato identificare il vero nucleo della lite nella dimensione ecologica piuttosto che in profili economici, contrattuali o politici²⁸. Pertanto, al fine della migliore gestione della controversia, sarà opportuno far emergere i reali bisogni sottesi alla stessa, riferiti a coloro che davvero ne sono colpiti. Attività che è possibile con l’ampio coinvolgimento di chi è davvero rappresentativo della società coinvolta dal danno, soggetti che devono essere individuati con attenzione prima dell’inizio del procedimento, oppure, laddove sopravvenuti, integrati progressivamente durante lo svolgimento di questo. Tale estesa partecipazione è assicurabile anche grazie alla *versatilità localizzativa* della mediazione, che può svolgersi, svilupparsi e concludersi, in luoghi differenti

²³ Art. 1, D.Lgs. 28 /2010.

²⁴ Espressione esemplificativa, che spiega con una metafora, l’effettivo ruolo del mediatore, v. LUISO, *op. cit.*, p. 1204.

²⁵ LUCARELLI, RISTORI, *op. cit.*, p. 156.

²⁶ *Ibid.* Cfr. DINI, *op. cit.*, 13 e CORSI, *Conoscere il conflitto*, in Lucarelli, Conte (a cura di), *Mediazione e progresso*, Milanofiori Assago (MI), 2012, p. 8. Anche CALABRESI, *op. cit.*, p. 15. V. in questo volume, LUCARELLI, 13.

²⁷ DINI, *La gestione dei conflitti ambientali: i procedimenti giudiziari e le procedure di mediazione*, in Musselli (a cura di), *La gestione dei conflitti ambientali. Nuove strategie e nuovi strumenti operativi*, Napoli, 2019, p. 32. Cfr. con LUCARELLI, in questo volume, 14.

²⁸ V. GIUDICE, *L’esperienza di Camera Arbitrale di Milano nella mediazione ambientale*, in Musselli (a cura di), *La gestione dei conflitti ambientali. Nuove strategie e nuovi strumenti operativi*, Napoli, 2019, p. 54. Cfr. ORR, EMERSON, KEYES, *Environmental conflict resolution practice and performance: an evaluation framework*, in *Conflict resolution quarterly*, Hoboken (USA), 2008, vol. 25, n. 3, pp. 287 ss.

rispetto a quelli tradizionalmente vocati alla gestione della giustizia, come i tribunali. Pertanto, si potrà pensare di organizzare il procedimento di gestione del conflitto ambientale anche direttamente dove lo stesso si è manifestato e in cui ha lasciato il segno²⁹. Peculiarità, che permette di coinvolgere meglio (e più ampiamente) le comunità locali toccate direttamente dal danno, offrendogli uno spazio conciliativo, anche con tavoli *multi-parte*, in cui possono essere valorizzati i loro differenti, ma egualmente e meritevoli, bisogni³⁰. Così la mediazione può costituire uno spazio di confronto decisionale utile anche per ponderare gli interventi di amministrazioni o privati, seguendo il concreto animo delle comunità, ponendosi nella qualità di un “*come, che si affianca e dà sostanza a sedi istituzionali [...] di confronto tra soggetti destinatari diretti o indiretti delle decisioni che incidono sull’ambiente in cui costoro vivono o economicamente operano*”³¹.

Tali percorsi si dimostrano vantaggiosi anche per l’impresa, che può beneficiare non solo della celerità ed economicità della mediazione³² ma soprattutto della riservatezza della stessa, utile per condividere informazioni con le altre parti senza temere gravi ricadute sulla sua immagine³³. Ciò costituisce il vero “*pilastro del procedimento*”³⁴, un profilo chiave per il funzionamento dell’intero sistema di gestione consensuale del conflitto fondamentale per incentivarne il

²⁹ DALLA BONTÀ, *op. cit.*, p. 410.

³⁰ V. DINI, *op. ult. cit.*, p. 32 e 33. Quanto alla gestione conciliativa della *plurisoggettività* della lite, si veda MOORE, *The mediation process. Practical strategies for resolving conflict*, San Francisco (USA), 2014, pp. 555 ss.; Cfr. CALABRESI, *op. cit.*, p. 13 e SPINA, *La mediazione delle controversie ambientali, in Ambiente e sviluppo*, Milano, 2013, n. 5/2013, p. 452. Dando spazio a quelle necessità di ascolto di cui parla, in questo volume, LUCARELLI, 14.

³¹ DALLA BONTÀ, *op. cit.*, p. 401. Cfr. CASSESE, *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, Milano, 2007, n. 1/2007, p. 14.

³² V. SPINA, *op. cit.*, p. 450.

³³ V. RAVENSCROFT, *Mediation and confidentiality*, in *Asian Dispute Review*, HKIAC/HKIAC, Hong Kong (HKG), 2015, vol. 17 issue 1, p. 24. Cfr. VILAFRATE, *Il dovere di riservatezza nel procedimento di mediazione*, in *Mondo ADR*, in <https://www.mondoadr.it/il-dovere-di-riservatezza-nel-procedimento-di-mediazione/#:~:text=Il%20dovere%20di%20riservatezza%20nella,rispettare%20l'obbligo%20della%20riservatezza>, 2023, 21 novembre 2023. Tale profilo, fondamentale, è inquadrato nel dovere di riservatezza per il mediatore e le parti, di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 28/2010, rafforzato poi dal successivo articolo 10, che prevede sia l’inutilizzabilità, nell’eventuale successivo giudizio, delle informazioni emerse che, nel secondo comma, il segreto professionale del mediatore. Ciò è garantito anche nella prassi internazionale, che risente del principio anglosassone della c.d. *Without Prejudice Rule*, che assicura che quanto emerso durante il corso del procedimento di mediazione sia mantenuto confidenziale, quindi inutilizzabile nell’eventuale successivo giudizio: v. DUNDAS, *When does ‘confidential’ mean confidential? An important development in the law of mediation and the without prejudice rule*, in *The international Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management*, Londra (UK)/Alphen aan den Rijn (NL), 2007, vol. 73 issue 3, p. 337. Più ampiamente, guardando alla conciliazione stragiudiziale della lite, che avviene spesso tramite le trattative tra i rispettivi avvocati, ciò è garantito, anche di principio, dall’art. 48 del Codice Deontologico Forense.

³⁴ DANOVÌ, *Per uno statuto giuridico del mediatore*, in *Riv. Dir. Proc.*, Padova, 2011, n. 4/2011, p. 775.

suo impiego tra gli operatori economici e non solo³⁵. Difatti, affinché si possa risolvere efficacemente la controversia ambientale, le parti dovranno poter dialogare liberamente per scambiarsi tutte quelle informazioni necessarie per stabilire una concreta collaborazione tra loro. La quale si costruisce solo in un contesto di reciproca fiducia, che sarà necessario, successivamente, anche per l'esecuzione dell'accordo, considerando la limitatezza dei poteri coercitivi, specialmente laddove il procedimento sia internazionale³⁶.

Tutto ciò contribuisce a rappresentare la mediazione dei conflitti come un rimedio concretamente efficace per la gestione delle controversie ambientali, in grado di assicurare un'effettiva riparazione del danno e dei suoi effetti. Quindi, un percorso più adeguato rispetto a quello generalmente previsto dal nostro ordinamento che si incentra sul risarcimento in forma specifica tramite l'istituto *bonifica*³⁷. Un modello, che sebbene appaia valido poiché mira al pieno riequilibrio dello stato dei luoghi, si scontra con la realtà effettiva delle lesioni contro l'ambiente e gli ecosistemi che hanno una portata tale da poter determinare, frequentemente, esiti definitivi, irreparabili³⁸. Pertanto, in tali contesti sarà necessario ricorrere al risarcimento per equivalente, che per quanto possa ristorare economicamente gli individui lesi, non soddisfa la necessità di riparazione della lesione che si è verificata tra società ed ambiente, impedendo la ricostruzione di quel legame fondamentale che caratterizza il vivere di alcune società³⁹. Ma soprattutto, si pone anche come una soluzione antropocentrica, che per nulla avvantaggia l'ambiente inteso come valore indipendente dalle utilità che l'uomo ne può trarre.

³⁵ DANOVÌ, *op. cit.*, p. 775. Cfr. SANTAGADA, *op. cit.*, p. 87 e 88; Vedi anche DE LUCA, *La mediazione in Europa. Una questione di cultura e non di regole*, in *Riv. Dir. Civ.*, Padova, 2013, n. 6/2013, p. 11455.

³⁶ Nell'ordinamento italiano, l'esecutività dell'accordo raggiunto in mediazione è garantita, anche senza la necessità di apporvi la formula esecutiva, dall'art. 12 del D.Lgs. 28/2010. Garanzia che però, salvo i paesi aderenti alla Convenzione di Singapore del 2019, non è presente per gli accordi raggiunti al di fuori dell'ordinamento nazionale. La natura della volontà e della collaborazione nella mediazione, si comprende bene guardando alla natura della conciliazione, che è il "*risultato del ripristino della comunicazione tra le parti e dell'incontro delle loro (libere) volontà*": SPINA, *op. cit.*, p. 451. Cfr. OCCHILUPO, PALUMBO, SESTITO, *op. cit.*, p. 325. V. IMBESI, *Il valore sociale della mediazione ambientale*, in *Riv. Dir. Econ. Tras. Amb.*, Palermo 2012, vol. x, p. 521. Cfr. FREEDMAN, PRIGOFF, *Confidentiality in mediation: the need for protection*, in *Ohio State journal of dispute resolution*, Columbus (USA), 1986, vol. 2 n. 1, p. 38. Vedi anche DINI, *op. ult. cit.*, p. 411 e DALLA BONTÀ, *op. cit.*, p. 407.

³⁷ V. SCHLITZER, IMPOSIMATO, *L'ambiente e la sua tutela risarcitoria*, in Perulli (a cura di), *Il danno ambientale*, Torino, 2012, p. 54. Cfr. SALVEMINI, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, Torino, 2022, n. 1/2022, pp. 342 ss.

³⁸ V. PERES, *Il risarcimento del danno all'ambiente e la bonifica dei siti contaminati*, in Perulli (a cura di), *Il danno ambientale*, Torino, 2012, p. 89.

³⁹ Cfr. KILLEAN, *Environmental restorative justice in transitional setting*, in Pali, Forsyth, Tepper (a cura di), *The Palgrave Handbook of environmental restorative justice*, Londra (UK), 2022, pp. 251 ss.

La mediazione, invece, lavorando sul rapporto, i legami ed i concreti interessi delle parti del conflitto, può condurre ad una soluzione più adeguata perché condivisa, costruita su misura da (e su) coloro che hanno vissuto direttamente le conseguenze dell'evento lesivo⁴⁰. Se ne può così ottenere un beneficio sistemico, che permette di ristabilire le relazioni danneggiate, anche tra uomo e natura, favorendo la prevenzione di successivi conflitti⁴¹.

Inoltre, la natura transnazionale dei danni contro gli ecosistemi e l'ambiente richiede rimedi altrettanto in grado di muoversi oltre i confini⁴². Ciò costituisce un limite per il potere giurisdizionale, che sebbene possa trovare in alcuni contesti, come nell'Unione Europea, un quadro generalmente uniforme, altrove, invece, potrà trovare serie difficoltà. All'opposto la mediazione può svolgersi ovunque, aderendo ad un serie di regole procedurali disposte dalle parti stesse, oppure, anche predefinite da organizzazioni internazionali esperte nella gestione dei conflitti (come l'ICC)⁴³. Tuttavia, un ostacolo tutt'altro che trascurabile potrebbe sorgere laddove le parti non adempiano spontaneamente all'accordo raggiunto e si dovrà forzare l'esecuzione tramite l'intervento del giudice. Ciò potrebbe riportare al problema iniziale, compromettendo tutto il lavoro svolto durante il procedimento. Perciò, al fine di garantire tale necessità, è stata predisposta nel 2019 la Convenzione di Singapore (*United Nations convention on international settlement agreements resulting from mediation*), il "tassello mancante nel mosaico della risoluzione delle dispute internazionali"⁴⁴, che prevede un modello di "direct enforcement"⁴⁵ dell'accordo raggiunto, eseguibile direttamente nel paese d'esecuzione senza dover passare per la giurisdizione del

⁴⁰ V. SPINA, *op. cit.*, p. 452. Cfr. ORSUA, *Resolving climate change-related disputes through alternative modes of dispute resolutions*, in *Asian Dispute Review*, anno XIV, HKG, Hong Kong (HKG), 2022, p. 28 e 29. Cfr. DALLA BONTÀ, *op. cit.*, p. 412.

⁴¹ Tali relazioni, si evidenzia, che sono rapporti di durata, che persistono nel tempo, e la cui concreta utilità si può ottenere solo laddove cooperazione, fiducia e flessibilità reciproca siano mantenuti. Di fronte al conflitto, per garantire questo, la mediazione (e in generale gli istituti di giustizia consensuale) si è dimostrata decisamente efficace, come spiegato da LUCARELLI, RISTORI, *op. cit.*, p. 140. Cfr. SPINA, *op. cit.*, p. 453.

⁴² V. AERTSEN, *Environmental Restorative Justice: activating synergies*, in Pali, Forsyth e Tepper (a cura di), *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, Londra (UK), 2022, p. 672. Cfr. DRYZEK, HUNTER, *Environmental mediation for international problems*, in *Int. Studies Quarterly*, Hoboken (USA), 1987, p. 96.

⁴³ V. ICC Mediation rules, in <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adrl/mediation/mediation-rules/>.

⁴⁴ CHANINE, LOMBARDI, LUTRAN, PEULVE, *L'impatto della convenzione di Singapore sulla mediazione commerciale internazionale*, approfondimento in *Giustizia Civile*, Milano, 2020, n. 4/2020, p. 6. Cfr. MARIOTTINI, *The Singapore Convention on international mediated settlement agreements: a new status for party autonomy in the non-adjudicative process*, in *Giustizia Consensuale*, Napoli, 2021, vol. 1 n. 2/2021, p. 350.

⁴⁵ MEIDANIS, *International Enforcement of mediated settlement agreements: two and a half models - why and how to enforce internationally mediated settlement agreements*, in *The international journal of arbitration, mediation and dispute management*, Londra, 2019, vol. 85 issue 1, p. 53.

luogo in cui è stata condotta e conclusa la trattativa⁴⁶. Tale innovazione potrà finalmente garantire alla mediazione un'efficacia internazionale completa, sul modello di quanto fatto per l'arbitrato con la Convenzione di New York del 1958.

Tuttavia, nonostante i promettenti presupposti e l'iniziale diffuso entusiasmo che facevano ben sperare per la diffusione globale dell'accordo, le adesioni sono state limitate. Addirittura, nemmeno l'Italia e l'Unione Europea, tra i primi promotori della convenzione, l'hanno sottoscritta⁴⁷. Tale contesto, ancorché potrebbe far pensare ad un insuccesso del progetto, che non ha trovato l'accoglienza sperata, forse, potrebbe essere il segno di una (solamente) iniziale cautela degli Stati, comune per quegli ordinamenti in cui la mediazione si sta diffondendo solo da pochi anni. Perciò, bisognerà ancora aspettare per poter trarre dei giudizi completi. Attendendo fintantoché il sistema non sarà completamente maturo, quindi ben sviluppato, innanzitutto, nelle normative nazionali, imprescindibili per il corretto funzionamento della disciplina internazionale⁴⁸. In tale direzione fa ben sperare la recente sottoscrizione da parte del Regno Unito, avvenuta lo scorso maggio, che si unisce a Giappone, Stati Uniti, Cina e diversi altri protagonisti dell'economia internazionale.

3. La strada ancora da tracciare, tra esperimenti e proposte: la facilitazione ambientale e il D.d.L. 1630/2019.

Considerando il quadro delineato nel precedente paragrafo, la mediazione pare dimostrarsi un efficace strumento per il giurista chiamato a gestire le conseguenze del danno ambientale. In grado di assicurare una tutela condivisa, partecipata e sovranazionale. Eppure, la storia dei rimedi disposti per fronteggiare questo genere di conflitti, fatta di passaggi da panacea a nuova panacea, ci

⁴⁶ Favorendo in questo modo anche i sistemi di *Online Dispute Resolution* (ODR), che si sono inevitabilmente diffusi durante la pandemia: v. BERETTA, *The evolving landscape of online dispute resolution. A study on the use of ICT in international civil and commercial ODR*, in "Giustizia Consensuale", Napoli, 2023, n. 1/2023, pp. 227 ss.; Cfr. LOMBARDI, *Online mediation vs. Traditional mediation: the pros and cons*, in *New York Dispute Resolution Lawyer*, NYSBA, Albany (USA), 2012, vol. 5 n. 1, p. 63 e DALLA BONTÀ, *Una giustizia 'co-esistenziale' online nello spazio giuridico europeo? Spunti critici sul pacchetto ADR-ODR per i consumatori*, in *Giustizia Consensuale*, Napoli, 2021, vol. 1 n. 1 /2021, p. 192-193.

⁴⁷ Attualmente, i sottoscrittori della convenzione sono 56 e di questi, al 25 novembre 2023, 12 la hanno ratificata: v. <https://www.singaporeconvention.org/>.

⁴⁸ Cfr. FRANCESE, *The Singapore convention, the EU and Italy: the long run towards the signing of the convention*, in *Asian Pacific mediation journal*, Korean Society of Mediation Studies, Seoul (KR), 2020, vol. 2 n. 1, p. 149.

mette in guardia, chiedendoci di riflettere sulle inadeguatezze della mediazione e sul suo mancato sviluppo da parte del legislatore⁴⁹.

Iniziando l'analisi osservando quelle che sono le difficoltà proprie della natura delle controversie ambientali, emerge come primo elemento problematico per la mediazione l'elevata complessità tecnica e scientifica con cui devono essere affrontati i danni contro gli ecosistemi e la biodiversità. Motivo per cui si rende necessario il ricorso a competenze specialistiche che non appartengono al mediatore, il quale è perito di comunicazione, linguaggio e governo del contenzioso⁵⁰. Eppure, ciò non costituisce un limite invalicabile, giacché non è infrequente nella prassi il ricorso, durante il procedimento, a specialisti - anche tra quelli iscritti nell'albo del tribunale, oppure indicati dall'organismo di conciliazione - in grado di valutare correttamente i fatti e le proposte⁵¹. Questi, vanno ad affiancare il mediatore nel ruolo di "*consulenti nella soluzione del conflitto [...] chiamati a portare al tavolo le informazioni tecnico-scientifiche necessarie per far chiarezza sulla complessità della lite e sull'articolato e plurisfaccettato conflitto ambientale che quella lite ha originato*"⁵². Mantenendoci sulla natura delle controversie ambientali, si rileva anche la frequente presenza di numerosi soggetti, riferibili a disparati interessi, che richiedono talvolta l'organizzazione di tavoli estesi, decisamente difficili da gestire. Anche questo è un problema già affrontato nella prassi della mediazione, per cui si ammette la nomina di più mediatori in contemporanea sulla medesima controversia, determinando una variazione detta "*co-mediation*"⁵³.

Le conseguenze, spesso definitive ed irrimediabili, del danno ambientale, mostrano la necessità di istituti preventivi del conflitto in grado di adoperarsi per evitare l'evento lesivo. La mediazione, per quanto possa portare ad un generale effetto cautelativo, conseguito in modo sistemico, grazie al lavoro positivo

⁴⁹ V. SIPE, *An empirical analysis of environmental mediation*, in *Journal of American planning association*, APA, Chicago (USA), 1998, vol. 64 n. 3, p. 276.

⁵⁰ Cfr. GIOVANNINI, *La mediazione delle controversie ambientali*, in AA.Vv., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida e testimonianze degli esperti*, Fondazione pubblicità progresso, Milano, 2016, p. 200-201. Anche DALLA BONTÀ, *op. cit.*, p. 396 e 397.

⁵¹ Ad esempio, v. ICC, *Mediation Guidance Notes*, par. 37, 16, in cui si prevede la possibilità di nominare un consulente esperto per affiancare il mediatore, laddove sia necessario per il particolare oggetto della lite. Nell'esperienza, più vicina a chi scrive, della pratica giuridica fiorentina, si può fare riferimento al regolamento dell'Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF), che ammette nel suo regolamento all'art. 7 c. 11, il ricorso ad esperti specifici, tra quelli presenti nelle liste dei periti del Tribunale, per differenti materie. v. I MEDIATORI DI OCF, *Gli organismi di mediazione pronti al via con professionalità e competenza*, in Lucarelli (a cura di), *Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa*, Milano, 2019, p. 285-288.

⁵² DALLA BONTÀ, *op. cit.*, 409.

⁵³ ICC, *Mediation guidance notes*, par. 36, 16. Cfr. ICC COMMISSION REPORT, *Resolving climate change related disputes through arbitration and ADR*, International Chamber of Commerce (ICC), Parigi (FR) 2019, 31.

che va a compiere sulla relazione e sulla collaborazione tra le parti della controversia, non consente però di ottenerlo nello specifico caso d'intervento. Ciò si lega al funzionamento stesso dell'istituto, che opera successivamente al manifestarsi della lite, quando le tensioni sono già emerse ed hanno causato delle conseguenze. Perciò, se si vuole rispondere al bisogno di una tutela preventiva dal danno ambientale – come inquadrato già dalla direttiva 2004/35/CE, in tema di danno e responsabilità ambientale – sarà opportuno non solo adottare una gestione consensuale del conflitto, ma anche integrarvi dei procedimenti proattivi di progettazione ed attuazione degli interventi ad impatto ambientale, tramite strumenti facilitativi, in grado di scongiurarlo a priori⁵⁴.

In tal senso, merita menzionare l'esperienza della Camera Arbitrale di Milano (CAM), che forte della sua esperienza nella gestione alternativa di questo genere di liti, maturata sin dal 2016, con il progetto “*Mediazione delle controversie ambientali*”⁵⁵, ha deciso di attivarsi per realizzare un servizio di facilitazione ambientale: *FacilitAmbiente*⁵⁶. Questo consiste in un percorso, finalizzato alla prevenzione del contenzioso ambientale, che si realizza tramite un procedimento seguito “*da un soggetto terzo ed imparziale, con adeguate abilità e competenze in materia di gestione di processi di dialogo e deliberazione in contesti multipartite*”⁵⁷, rivolto ad incrementare “*il coinvolgimento e la partecipazione di portatori di interesse alla progettazione di interventi e iniziative, a stimolare l'analisi e la soluzione di questioni e problemi complessi in modo condiviso, a prevenire e trasformare i conflitti all'interno di un gruppo, di un'organizzazione o di un determinato contesto sociale e territoriale*”⁵⁸. Dunque, tutte attività funzionali al generale miglioramento delle relazioni tra le parti e coloro che vivono il territorio e l'ambiente locale, in grado di condurre ad uno sviluppo condiviso e inclusivo di processi per il governo degli interventi con impatto sulla biodiversità, l'ecologia e la società.

Tale iniziativa si dimostra interessante nel panorama italiano. Non solo per la sua innovatività come evoluzione del funzionamento della mediazione, finalizzata ad integrarvi una capacità preventiva preziosa in materia ambientale.

⁵⁴ V. DALLA BONTÀ, *op. cit.*, 402. Cfr. CERMENATI, *Mediazione ambientale: prevenire è meglio che riparare?*, in *BlogMediazione*, Camera Arbitrale di Milano, <https://blogmediazione.com/2018/04/05/mediazione-ambientale-prevenire-meglio-riparare/>, 2018, 28 novembre 2023. Su questo si veda anche il contributo di DEGL'INNOCENTI, in questo volume, 239-240.

⁵⁵ Un lavoro raccolto e raccontato nel volume AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Fondazione pubblicità progresso, Milano, 2016. v. GIUDICE, *op. cit.*, pp. 51 ss.

⁵⁶ v. *FacilitAmbiente*: <https://www.facilitambiente.it/>.

⁵⁷ Art. 1, Regolamento sul funzionamento del servizio di Facilitazione Ambientale “*FacilitAmbiente*”, appr. con delibera di giunta n. 44 del 29/03/2021, Camera Arbitrale di Milano (CAM) e Camera di commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi.

⁵⁸ *Ibid.*

Ma soprattutto, perché spinge ad una riflessione completa sui problemi che intende fronteggiare l'istituto, quali non solo l'importanza di scongiurare il danno contro la natura e gli ecosistemi ma anche la partecipazione delle comunità nell'elaborazione di strategie che le riguardano direttamente, premurandosi per farlo di individuare in queste le voci effettivamente rappresentative.

Tutti profili utili per immaginare il cambiamento, ma che finché non saranno seguiti da una piena sistematizzazione di queste procedure e buone pratiche all'interno dell'agire delle pubbliche amministrazioni e dell'impresa, non potranno costituire un reale cambio di prospettiva per la tutela dell'ambiente e rimarranno così solo "*dei progetti e degli esperimenti*"⁵⁹.

Eppure, le spinte della pratica e della riflessione su questi temi non hanno lasciato totalmente indifferente il legislatore, che si è dimostrato – almeno negli intenti – consapevole delle necessità di una tutela ambientale efficace tramite strumenti partecipativi e consensuali, da integrare nella disciplina già presente nel nostro ordinamento. Ciò si è espresso nel disegno di legge n. 1630/2019, che ha inteso apportare delle modifiche, sia al Codice dell'Ambiente che al D.Lgs. 28/2010, finalizzate ad incentivare il ricorso alla mediazione, soprattutto per le pubbliche amministrazioni⁶⁰. Un contributo interessante ma che tuttavia non ha ancora avuto seguito, sebbene alcuni principi che lo muovevano, come la necessità di incentivare la partecipazione degli attori pubblici al procedimento di mediazione, insieme all'integrazione di una maggiore attitudine conciliativa tra le capacità del giudice durante lo svolgimento del processo, sono stati accolti dal D.Lgs. 149/2022 c.d. "*Riforma Cartabia*"⁶¹. Aggiunte senz'altro interessanti, ma insufficienti per consentire di affermare che l'esito delle esperienze e riflessioni, quali quelle sopra ripercorse, sia stato finalmente recepito dal legislatore, al punto che questo si sia dimostrato attivo

⁵⁹ Qui si dimostrano ancora valide ed attuali, seppure dopo più di quarant'anni, le riflessioni di NIGRO, *op. cit.*, p. 226.

⁶⁰ V. proposto art. 3-*sexies*, comma 1-*octies*, D. Lgs. 152/2006, in art. 1 DDL S. 1630/2019. In particolare, si rileva, come tali modifiche, per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, si dimostrano anche come l'attuazione della circ. n. 9/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha spinto per l'applicazione amministrativa della mediazione, riconoscendo gli istituti consensuali di gestione del conflitto come un'opportunità migliorativa per le decisioni pubbliche: cfr. MUSSELLI, *Mediazione dei conflitti ambientali e pubblica amministrazione*, in Musselli (a cura di), *La gestione dei conflitti ambientali. Nuove strategie e nuovi strumenti operativi*, Napoli, 2019, p. 44-45.

⁶¹ Ad esempio, vedi il limite al dolo ed alla colpa grave, nella responsabilità dei funzionari della PA che partecipano al procedimento di mediazione, di cui all'art. 11 *bis* D.Lgs. 28/2010, come modificato dall'art. 7 D.Lgs. n. 149/2022, che rimanda all'art. 1 comma 2 della L. 20/1994. Un incentivo, tuttavia, ancora debole non privo di rischi: Cfr. TUZZI, *Il potere transattivo della pubblica amministrazione nella risoluzione alternativa delle controversie: spunti per una rinnovata lettura anche attraverso il prisma della responsabilità amministrativo-contabile*, in *Riv. della Corte dei conti*, n. 1/2021, pp. 31 ss. v. DALLA BONTÀ, *Fra mediazione e decisione. La riforma apre ad un nuovo paradigma di giudice?*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, Milano, 2023, n. 1/2023, p. 26.

ed intenzionato a collocarle all'interno del sistema della tutela ambientale, per le imprese, amministrazioni e società.

Eppure, concludendo, le pressioni dell'imminente crisi ambientale dovrebbero rappresentare una spinta tutt'altro che modesta, in grado di attivare il legislatore verso interventi risolutivi, tali da poter strutturare una tutela, preventiva e partecipata, finalizzata a garantire la resilienza delle comunità locali contro il danno ambientale. Se non ci si attiverà subito il conto da pagare per l'insostenibilità del nostro agire sarà caro e spetterà a noi, ma soprattutto, alle generazioni che ci seguiranno. Non si può perdere la consapevolezza che, oltre ciò che è umano, il "*vento soffia ancora*"⁶² e la natura, inesorabile, nel tempo, si riprenderà i suoi spazi. Sta solamente alla società, se intende mantenersi, il dovere di costruirsi i suoi spazi di equilibrio nel rapporto con il pianeta.

⁶² Citando le parole del ritornello dell'attualissima canzone di Pierangelo Bertoli, *Eppure Soffia*, pubblicata nel 1976.